

## Procedura aperta - “Viabilità in sponda sinistra torrente Polcevera”

### Verbale di gara

XXVII Seduta pubblica del 12/09/2019


Il giorno 12 settembre 2019 alle ore 10:30 presso la sede di Sviluppo Genova S.p.A. in Genova, via San Giorgio 1, viene aperta la ventisettesima seduta pubblica di gara della procedura aperta per l'aggiudicazione del contratto pubblico relativo all'esecuzione di tutte le opere, i lavori, i servizi e le forniture necessarie alla realizzazione dell'intervento denominato “Viabilità in sponda sinistra torrente Polcevera”, come meglio specificato nei documenti di gara.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 15 del Disciplinare di Gara, la verifica della documentazione amministrativa è effettuata dal R.U.P. ing. Luca Castagna, dipendente di Sviluppo Genova S.p.A.

Svolge le funzioni di Segretario l'avv. Giacomo Marchese, dipendente di Sviluppo Genova S.p.A.

Con riferimento alla documentazione integrativa richiesta al concorrente n. 6 A.T.I. AMEC S.r.l. (mandataria) – Aleandri S.p.A. (mandante), si dà atto che la stessa è pervenuta nei termini indicati. Dal relativo esame emerge che, con riguardo al potenziale subappaltatore Reggiardo Enrico, la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto. Con riguardo al potenziale subappaltatore Valori S.c.ar.l., vista la documentazione rimessa dallo stesso e valutate le considerazioni esposte nella nota esplicativa annessa:

- ritenuto che le indicate misure di self cleaning siano in parte generiche e non comprovate (staff tecnico “di primissimo rilievo” dichiarato dall'operatore) ed in parte non direttamente incidenti sulla capacità tecnico-operativa e professionale (certificazione per la prevenzione della corruzione; modello organizzativo conforme alle norme del d. lgs. n. 231/2001; rating di legalità);
- ritenuto di non potere trarre elementi decisivi dalle richiamate ordinanze: non da quella del Tar Piemonte, n. 222/2019, perché fondata anche sul fatto che l'interessata non fosse stata coinvolta nel contraddittorio, e non da quella del Tar Catania, n. 415/2019, perché non indicante le ragioni di doglianza sulle quali è intervenuta;
- Ritenuto che, per contro, l'uscita dal Consorzio di ampia parte delle imprese esecutrici dei lavori per i quali sono intervenute le annotazioni presso il casellario ANAC costituisca un elemento rilevante, e favorevole al Consorzio stesso, ai fini della valutazione del self cleaning;
- Ritenuto altresì che la contenutissima incidenza degli appalti per i quali sono intervenute tali annotazioni, rispetto al totale degli appalti del Consorzio, costituisca a sua volta un elemento rilevante;
- Ritenuto, comunque, che nelle vicende oggetto delle annotazioni presso il casellario ANAC non siano ravvisabili, anche in applicazione del principio di proporzionalità, errori professionali tanto gravi da risultare ostativi rispetto alla partecipazione alla procedura in corso;
- Ritenuto, in particolare:



- con riguardo alla vicenda del Comune di Mondragone: che l'intervenuta transazione, anche per il suo contenuto, conduca ad escludere un grave inadempimento del Consorzio;
- con riguardo alla vicenda di Aeroporti di Puglia: che il contenzioso in essere non consenta di ravvisare con certezza gravi responsabilità del Consorzio e che, comunque, le opere sono state favorevolmente collaudate mentre la controversia in essere attiene alla messa in esercizio ed alla gestione del cogeneratore, che è attività del tutto diversa da quella dell'odierno aggiudicando appalto;
- con riguardo alla vicenda dell'Autorità Portuale di Augusta: che il contenzioso in essere lasci intravedere la possibilità di una responsabilità del Consorzio verso il Committente, ancorché a fronte di indicazioni erronee da parte della Direzione Lavori, in ordine a prove di carico rivelatesi irreversibilmente dannose per le opere appaltate (non esservi evidenza del fatto che, in tale vicenda, il Consorzio sia stato ridotto a nudus minister); che, tuttavia, anche a volersi prescindere dai rilevanti aspetti di residua incertezza in merito, dovuti alla pendenza ancora del giudizio di primo grado, la vicenda nel suo complesso non evidenzia comunque un errore (se configurabile) di natura tanto grave da pregiudicare la partecipazione all'odierno appalto, fra l'altro anche perché riguarda opere del tutto diverse da quelle oggetto della gara in corso;
- con riguardo alla vicenda del Comune di Bari: che il contenzioso in essere rivesta notevole complessità; che non vi sia stata una certa predeterminazione, da parte della Stazione appaltante, della destinazione dei materiali di dragaggio; che in fase di progettazione esecutiva a carico dell'appaltatore sia emersa una non praticabilità delle soluzioni tecniche a tal fine indicate nel progetto definitivo della Stazione appaltante e che, dunque, per queste complessive ragioni, non vi sono elementi per affermare in modo sufficientemente certo una responsabilità dell'appaltatore ed un suo errore professionale tanto grave da precludere la sua ammissione a successive procedure di gara;

si ritiene che l'istruttoria svolta, nei limiti del possibile e del ragionevole, circa le annotazioni nel casellario ANAC non abbia evidenziato con sufficiente certezza errori professionali gravi e ostativi alla partecipazione alla gara del consorzio Valori.

In ragione di tutto quanto sopra esposto, il concorrente n. 6 A.T.I. AMEC S.r.l. (mandataria) – Aleandri S.p.A. (mandante) viene ammesso.

Con riferimento al concorrente n. 7 A.T.I. CO.Ge.FA. – Injectosond, concluso l'esame della documentazione integrativa trasmessa a seguito di soccorso istruttorio di cui alla XXIV seduta del 24/07/2019, si dà atto che:

- Con riferimento al potenziale subappaltatore Edilmecos, risulta allegata al DGUE una dichiarazione integrativa da cui emerge una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Cuneo in data 14/07/2016. Malgrado la tipologia di reati, l'entità della pena comminata porta a ritenere

che non sia stata nel concreto ravvisata la gravità della fattispecie, il che consente di reputare tale condanna non ostativa alla partecipazione del subappaltatore alla presente gara.

- Con riferimento al potenziale subappaltatore Cosmo Ambiente, nel DGUE vengono dichiarate violazioni di cui all'art. 80 comma 5 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e l'adozione di misure di "self-cleaning". Si ritiene di dover richiedere la trasmissione dei verbali di contestazione indicati nel DGUE e la descrizione delle citate misure di self-cleaning nel concreto adottate.

Per quanto sopra si attiva la procedura di soccorso istruttorio, assegnando al concorrente n. 7 il termine del 22/09/2019 per fornire le integrazioni richieste.

Con riferimento alla documentazione integrativa presentata dal concorrente n. 8 A.T.I. Società Edilizia Tirrena SET S.p.A. (mandataria) – Dott. Carlo Agnese S.p.A. (mandante), a seguito di soccorso istruttorio di cui alla XXV seduta del 30/07/2019:

- Si prende atto della precisazione fornita dal concorrente in merito alla ripartizione fra mandante e mandataria delle quote di partecipazione al raggruppamento relative alle categorie di lavori OS12A, OS13 e servizi di bonifica bellica.
- Con riferimento al procedimento penale in capo al socio di maggioranza e consigliere della mandataria Società Edilizia Tirrena SET S.p.A. dall'esame della sentenza di patteggiamento pervenuta si rileva che i reati non sono inerenti all'esercizio dell'attività professionale e pertanto la fattispecie non appare ostativa alla partecipazione del concorrente alla presente gara.


Si prosegue la verifica della documentazione amministrativa presentata dal concorrente n. 8.

Con riferimento all'operatore economico Paver, potenziale subappaltatore per le opere di categoria OS13, non risulta prodotta alcuna documentazione richiesta dal Disciplinare di gara. Si richiede pertanto che per tale subappaltatore venga prodotta la citata documentazione.

Con riferimento agli operatori Demolscavi e Vitali, indicati dal concorrente quali potenziali subappaltatori per le attività inerenti agli scavi in zone di bonifica, dagli atti pervenuti non si evince in capo a costoro il possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella corrispondente categoria (cat. 9). Si ritiene di dover richiedere che venga prodotta idonea documentazione attestante il possesso di tale requisito.

Per quanto sopra si attiva la procedura di soccorso istruttorio, assegnando al concorrente n. 8 il termine del 22/09/2019 per fornire le integrazioni richieste.

Si prosegue inoltre con l'esame della documentazione amministrativa presentata dal concorrente n. 9 Carron Cav. Angelo S.p.A., relativamente alla quale, da un primo esame, si rileva che nel DGUE del concorrente viene indicata la presenza di un socio unico persona giuridica. Si ritiene di dover richiedere che venga prodotta dichiarazione da cui risultino tutte le cariche rilevanti del socio unico Carron Holding S.r.l. e, ove non ricomprese fra le cariche rilevanti del concorrente Carron Cav. Angelo S.p.A. già riportate nel DGUE di quest'ultimo, l'assenza nei loro confronti di cause ostantive ex art. 80 D.Lgs. 50/2016.

 3

Per quanto sopra si attiva la procedura di soccorso istruttorio, assegnando al concorrente n. 9 il termine del 22/09/2019 per fornire le integrazioni richieste.

Dalle ore 13:00 alle ore 14:30 la seduta rimane sospesa.

Alle ore 18:00 si dichiara chiusa la seduta pubblica.

Il R.U.P. aggiorna le operazioni di gara alla successiva seduta pubblica, già calendarizzata per il giorno 13/09/2019 alle ore 10:00, per il prosieguo della verifica della documentazione amministrativa.

Delle operazioni di gara svolte viene redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione viene così sottoscritto.

Il R.U.P. Ing. Luca Castagna



Il Segretario Avv. Giacomo Marchese

